

**DELIBERAZIONE 22 OTTOBRE 2015
492/2015/S/IDR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E
PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 22 ottobre 2015

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, e sue modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d) (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs.

- 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: MTT);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 86/2013/R/idr, recante "Disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 86/2013/R/idr);
 - la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A recante il "Metodo tariffario idrico (MTI)" e successive integrazioni e modificazioni (di seguito: MTI);
 - la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 288/2014/E/idr (di seguito: deliberazione 288/2014/E/idr);
 - l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
 - la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 347/2012/R/idr, l'Autorità ha disposto la raccolta, presso i gestori del servizio idrico integrato (SII), dei dati necessari alla definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013; la citata deliberazione prevede la trasmissione in formato elettronico della modulistica, approvata con la determinazione 2/2012 TQI, composta da quattro file – fileGestore, fileATO, fileGrossista, fileProprietario – e corredata dalle fonti contabili obbligatorie a certificazione degli elementi di costo e di investimento trasmessi;
- la suddetta determinazione 2/2012 TQI, in particolare, prevede:
 - al punto 2.1 che il gestore competente ad erogare uno o più servizi facenti parte del SII deve compilare il file ModStratificazione del FileProprietario, riportandovi le stratificazioni temporali degli incrementi patrimoniali, dei fondi di ammortamento e dei contributi a fondo perduto relativi ai cespiti in esercizio ed effettivamente utilizzati per il servizio reso, nella titolarità del proprietario al 31 dicembre 2011 ed iscritti nei suoi libri contabili, purché il fondo di ammortamento non abbia coperto il valore lordo degli stessi ovvero non siano stati esclusi da precedenti valutazioni della autorità competenti alla definizione delle tariffe;
 - al punto 3.4.4 (ModStratificazione del fileAto) che, con riferimento all'ATO corrente, devono essere riportate le stratificazioni temporali degli incrementi patrimoniali (*IP*), dei fondi ammortamento (*FAIP*) e dei contributi a fondo perduto (*CFP*), attinenti al complesso delle attività di cui alla "Tabella 7 – Servizi svolti", limitatamente alle immobilizzazioni ivi indicate in esercizio, effettivamente utilizzate ed iscritte nel bilancio

del gestore; in particolare è prescritto che: a) per ciascuna categoria di cespiti e per ciascun anno t , occorra indicare il valore lordo di prima iscrizione degli incrementi patrimoniali. L'incremento patrimoniale relativo ad un cespite entrato in esercizio in un determinato anno t va dichiarato unicamente in corrispondenza dell'anno t e non va ripetuto negli anni successivi; b) per ciascuna categoria di cespiti e per ciascun anno t , occorra indicare, in corrispondenza dell'incremento patrimoniale associato, il valore del fondo ammortamento (*FAIP*) risultante al 31 dicembre 2011; c) se il gestore avesse iscritto a bilancio un fondo di ammortamento calcolato sull'immobilizzazione al netto dei contributi a fondo perduto, il valore di *FA* andrà ricalcolato sul valore lordo dell'*IP* (comprensivo, quindi, dei contributi a fondo perduto);

- l'art. 4, comma 1, del MTT dispone che, ai fini della determinazione dei costi totali delle immobilizzazioni, posta alla base del calcolo dei costi di capitale delle immobilizzazioni (*Capex*) riconosciuti in tariffa, concorre la componente Δ CUIT, corrispondente alla differenza tra i costi delle infrastrutture di terzi date in uso al gestore a fronte del pagamento di un corrispettivo (rimborso rate dei mutui MT o altri corrispettivi AC definiti dall'art. 1 del MTT), calcolati ai sensi del successivo art. 27, e il valore dei corrispettivi medesimi pagati ai proprietari;
- l'art. 8, comma 1, del MTT stabilisce che, per la determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII, si fa riferimento al corrispondente costo storico di acquisizione al momento della sua prima utilizzazione, ovvero al costo di realizzazione delle stesse, come risultante dalle fonti contabili obbligatorie e pertanto nel rispetto del principio di veridicità delle informazioni documentate all'Autorità;
- l'art. 8, commi 4 e 6, del MTT prevede che, ai fini della determinazione del predetto valore lordo delle immobilizzazioni, dalla valorizzazione sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi gli oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti e le immobilizzazioni assimilabili;
- l'art. 9, comma 1, del MTT stabilisce che, per la determinazione dei valori netti delle immobilizzazioni del gestore del SII, il calcolo deve basarsi sui valori del fondo di ammortamento risultante dalle scritture contabili e riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a patrimonio nell'anno t ;
- l'art. 13, comma 1, del MTT stabilisce che le immobilizzazioni, i cui valori concorrono a determinare i costi per l'uso di infrastrutture di terzi, sono quelle afferenti al SII ed alle altre attività idriche o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, di proprietà di soggetti diversi dal gestore del SII e per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse, concesse in uso al gestore del SII a fronte del pagamento periodico di un corrispettivo, sotto forma di rimborso della rata dei mutui, di canone di concessione, di ristoro o di altro;

- l'art. 29 del MTI prevede che la tariffa dell'anno a tenga conto degli scostamenti dei volumi dell'anno $a-2$ attraverso una componente del vincolo ai ricavi del gestore denominata R_{CVOL}^a . In particolare l' R_{CVOL}^a è dato dalla differenza tra il ricavo stimato del gestore dell'anno $a-2$ moltiplicato per il corrispondente teta (prodotto che esprime il ricavo che spettava al gestore per l'anno $a-2$ in base alla regolazione) e il ricavo effettivo del medesimo anno, determinato sulla base dei volumi effettivamente fatturati e delle tariffe effettivamente applicate;
- con deliberazione 288/2014/E/idr, l'Autorità ha approvato sette verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del SII, aventi a oggetto le tariffe del SII per gli anni 2012, 2013 e 2014 e la restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza (ora Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza), ha effettuato nei giorni 2, 3, 4 e 5 dicembre 2014, la verifica ispettiva presso Abbanoa S.p.A. (di seguito: Abbanoa o Società), gestore del SII nell'ATO Sardegna;
- in seguito alla citata verifica ispettiva, nonché dall'analisi della documentazione inviata dalla Società con nota 20 gennaio 2015 (prot. Autorità 1907) e note 11 maggio 2015 (prot. Autorità 15069 e 15070), è emerso che Abbanoa potrebbe aver commesso alcune violazioni delle disposizioni citate, consistenti nell'erroneità delle informazioni trasmesse e nell'inosservanza delle procedure di compilazione prescritte, nonché nel difetto di veridicità di taluni dati e nel difetto di raccordo tra i valori desumibili dalla documentazione contabile e i valori riportati nella modulistica trasmessa; e, in particolare:
 - in violazione degli artt. 8, commi 1, 4 e 6, e 9, comma 1 del MTT nonché del punto 3.4.4 della deliberazione 347/2012/R/idr, Abbanoa avrebbe indicato al 31 dicembre 2011 un valore di incremento patrimoniale realizzato nel 1995, relativo all'insieme dei fabbricati non industriali della sede legale di Nuoro, superiore a quello registrato nell'inventario 2002 di Govossai S.p.A.(ex Consorzio, incorporata per fusione da Abbanoa nel 2005), così sovrastimando il costo storico originario del bene; avrebbe altresì stratificato nell'insieme dei predetti fabbricati non industriali della sede legale di Nuoro anche il valore di incremento patrimoniale del terreno sul quale è edificata la sede (area fabbricabile loc. Biscollai); avrebbe inoltre indicato valori comprensivi di IVA in luogo di quelli netti per i lavori e le manutenzioni straordinarie relativi al depuratore di Is Arenas; avrebbe infine indicato nel fondo di ammortamento 2011 relativo alla sede legale di Nuoro aliquote minori di quelle adottate da Govossai S.p.A. e dalla stessa Abbanoa negli anni precedenti il 2011, con l'effetto di sottostimare la percentuale di degrado del bene (punto 3.1 e documentazione allegata alla *check list*);
 - in violazione dell'art. 13, comma 1, del MTT nonché del punto 2.1 della deliberazione 347/2012/R/idr, Abbanoa avrebbe riportato la stratificazione temporale degli incrementi patrimoniali relativi alle opere di categoria 5 (condotte e opere idrauliche) e categoria 7 (impianti di trattamento)

finanziate con contributi a fondo perduto e realizzate o collaudate in regime di concessione gratuita dal 2005 in poi (anno di affidamento del servizio) nel ModStratificazione dei File Proprietario anziché includerli nel ModStratificazione del FileATO della medesima Società (punto 3.2 della *check list* e nota 11 maggio 2015, prot. Autorità 15069);

- in violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 27 del MTT, Abbanoa avrebbe calcolato importi della componente di costo Δ CUIT per gli anni 2012-2013 superiori a quelli calcolabili come differenza tra la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e degli ammortamenti spettanti in base alla stratificazione temporale degli incrementi patrimoniali e dei fondi di ammortamento delle infrastrutture considerate di proprietà di terzi nei fileProprietario e la somma dei mutui MT indicati come rimborso delle rate dei mutui per l'utilizzo dei beni degli Enti locali (punto 3.6 della *check list* e nota 11 maggio 2015, prot. Autorità 15069);
- in violazione dell'art. 8, comma 1, del MTT e del punto 3.4.4 della deliberazione 347/2012/R/idr, Abbanoa avrebbe erroneamente incluso nel ModStratificazione dei FileProprietario cespiti realizzati con contributi in conto impianti corrispondenti a rilevazioni contabili da stornare e ad opere non ancora disponibili all'uso alla data di riferimento (punto 3.2 della *check list* e nota 11 maggio 2015, prot. Autorità 15069);
- in violazione dell'art. 29, comma 1, del MTI, nel settembre 2014, Abbanoa avrebbe fatturato ai clienti finali, a titolo di conguaglio dei volumi erogati nel 2012, importi aggiuntivi a quelli che, in sede di predisposizione della proposta tariffaria 2014 e in particolare nella voce scostamento dei consumi effettivamente rilevati per l'anno 2012, avevano già contribuito a determinare la tariffa applicabile nel 2014; così facendo, la Società avrebbe riscosso direttamente dall'utenza somme già computate ai fini del calcolo della tariffa 2014 (punti 3.8 e 3.10 della *check list* e note 20 gennaio 2015, prot. Autorità 1907 e 11 maggio 2015, prot. Autorità 15070).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'art. 3, comma 1, della deliberazione 86/2013/R/idr stabilisce che il gestore possa richiedere all'utente finale, all'atto della stipulazione del contratto di somministrazione, il versamento di un deposito cauzionale, nei limiti di quanto disposto dalla stessa deliberazione; l'art. 4, comma 2, della deliberazione 86/2013/R/idr, come sostituito dall'articolo 34, comma 1 del MTI, prevede, in particolare, che il deposito cauzionale massimo possa essere determinato in misura pari al valore medio per tipologia di utenza dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo (lett. b);
- in seguito alla predetta verifica ispettiva, è emerso che, in violazione degli artt. 3, comma 1, e 4, comma 2, cit. Abbanoa avrebbe indebitamente maggiorato l'ammontare del deposito cauzionale richiesto agli utenti per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione (nota 1 maggio 2015, prot. Autorità 15070);

- dagli elementi acquisiti non risulta, peraltro, che le condotte relative alle contestazioni in merito alla fatturazione del deposito cauzionale siano cessate, con conseguente perdurante lesione dei diritti degli utenti finali ad una esatta conoscenza e ad una corretta applicazione degli oneri del servizio idrico integrato

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi nei confronti di Abbanoa S.p.A., per l'inadempimento delle disposizioni di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) e d), legge 481/95;
2. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. g) e dell'art. 13, comma 3, lett. b) dell'Allegato A, del punto 3.4 dell'Allegato B e del punto 5 della deliberazione 177/2015/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
4. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
5. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni ed Impegni;
6. di avvisare che le comunicazioni di cui all'art. 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: sanzioni-impegni.aegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
7. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Abbanoa S.p.A., Via Straullu, n. 35, loc. Biscollai, 08100 Nuoro e, mediante PEC, all'indirizzo protocollo@pec.abbanoa.it nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

22 ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni